

DIVIETO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NEL PERIODO DELLE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE (ART. 9 - L. 28/2000)

DECISIONI AGCOM RELATIVE AI PROCEDIMENTI AVVIATI DAL CORECOM LOMBARDIA - ANNO 2023

Comunicazione istituzionale	Impersonalità	Indispensabilità e indifferibilità	Adeguamento spontaneo	Riferimento delibera Agcom
Diffusione di video su canale <i>YouTube</i> dell'Ente in data 24/01/2023.	NO Non ricorre il requisito dell'impersonalità, in quanto il video consta di una intervista di un giornalista, consulente dell'Ente per i rapporti di relazione e rappresentanza con gli uffici stampa di enti e istituzioni, al responsabile aziendale per la sicurezza dell'Ente.	NO L'attività di comunicazione istituzionale segnalata non presenta il requisito della indispensabilità per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.	Sì Effettiva rimozione del video dal proprio canale <i>YouTube</i> a seguito dell'avvio del procedimento.	38/23/CONS Archiviazione
Diffusione di una comunicazione su carta intestata dell'Ente, protocollata, firmata dal Sindaco ed indirizzata ai concittadini, volta ad esprimere il proprio sostegno nei confronti dell'attuale Amministrazione regionale lombarda e ad invitare la cittadinanza a rinnovare tale appoggio politico con il proprio voto nel corso delle elezioni regionali.	NO La lettera oggetto di segnalazione è stata redatta su carta intestata dell'amministrazione comunale e reca la firma del Sindaco nonché i relativi logo e numero di protocollo.	NO La distribuzione della lettera oggetto di segnalazione non è stata ritenuta indispensabile per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente, in quanto contiene chiare indicazioni di propaganda e voto.	=	39/23/CONS Sanzione
Esposizione di un'installazione luminosa realizzata presso il Castello di ... nell'ambito dell'iniziativa " <i>Light is life</i> " e diffusa il giorno antecedente alle elezioni (11 febbraio 2023), in cui compare il nome del Sindaco, candidato alle elezioni	NO L'installazione luminosa esposta riporta l'indicazione del nome del Sindaco e della sua carica istituzionale.	NO L'attività di comunicazione istituzionale segnalata non è stata ritenuta indispensabile	Sì Avvenuto oscuramento del <i>frame</i> dell'installazione	40/23/CONS Archiviazione

Comunicazione istituzionale	Impersonalità	Indispensabilità e indifferibilità	Adeguamento spontaneo	Riferimento delibera Agcom
regionali del 12 e 13 febbraio, e contestuale diffusione di un suo messaggio registrato.		per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente.	riguardante il Sindaco, in epoca antecedente alla ricezione della contestazione della violazione dell'art. 9 da parte del Comitato.	
<p>Publicazione sul sito istituzionale dell'Ente nonché sui canali <i>social</i> istituzionali Facebook, Instagram e Telegram di locandine e numerosi <i>post</i> riconducibili all'amministrazione comunale in quanto marchiate con il logo istituzionale e corredate da foto ritraenti il Vice-Sindaco e/o Assessori comunali con indicazione delle relative generalità e della carica rivestita. Diffusione attraverso l'indirizzo <i>e-mail</i> del Sindaco di una locandina riportante il logo istituzionale nonché un messaggio a firma del Vice-Sindaco (e le sue generalità).</p>	<p>NO</p> <p>Nelle locandine delle iniziative oggetto di segnalazione, compaiono i riferimenti personali al Vice-Sindaco del Comune e di diversi rappresentanti della Giunta e consiglieri comunali; sui <i>post</i> pubblicati sui canali <i>social</i> del Comune sono presenti diverse fotografie ritraenti la persona del Vice-Sindaco, di diversi rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale in occasione della loro presenza a manifestazioni pubbliche, inaugurazioni, commemorazioni ed eventi culturali di varia natura.</p>	<p>NO</p> <p>Non si ravvisa il requisito della indispensabilità all'esercizio delle funzioni amministrative dell'Ente.</p>	<p>NO</p> <p>Le locandine e i <i>post</i> non sono stati rimossi dopo la l'avvio del procedimento.</p>	<p>125/23/CONS</p> <p>Sanzione</p>